

DOC. 17

Pubblicato il 14/10/2016

N. 04625/2016 REG.PROV.CAU.
N. 07514/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7514 del 2016, proposto dall'Agencia Italiana del Farmaco – AIFA, in persona del Presidente *pro tempore*, dal Ministero della Salute, in persona del Ministro *pro tempore*, e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

Hospira Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Diego Vaiano (C.F. VNA DGI 67T23 F839N) e dall'Avvocato Raffaele Izzo (C.F. ZZI RFL4 8E31F162X), con domicilio eletto presso lo stesso Avvocato Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

Hospira s.p.a., non costituita in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, sez. III quater, n. 5581/2016, resa tra le parti, concernente il ripiano provvisorio dello sfondamento dei tetti di spesa farmaceutica;

visto l'art. 62 c.p.a.;

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

visto l'atto di costituzione in giudizio di Hospira Italia s.r.l.;

vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di parziale accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

viste le memorie difensive;

relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2016 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per le Amministrazioni appellanti gli Avvocati dello Stato Leonello Mariani, Marco Corsini, Vincenzo Rago, Marina Russo, Maria Vittoria Lumetti e per l'appellata Hospira Italia s.r.l. l'Avvocato Diego Vaiano;

- ritenuto, sul piano del *fumus boni iuris*, che le contestazioni sollevate in primo grado dalla ricorrente in ordine alla correttezza degli importi in concreto richiestile da AIFA non hanno trovato puntuale confutazione, allo stato, nell'appello proposto dalle Amministrazioni o nel corso della discussione, svoltasi in camera di consiglio, ovvero con dati obiettivi desumibili dagli atti di causa;

- considerato altresì, sul piano del *periculum in mora*, che Hospira Italia s.r.l. ha provveduto al pagamento di una somma parti ad € 1.226.184,00, per quanto con riserva di ripetere le somme versate all'esito favorevole del giudizio di merito, sicché il pregiudizio

economico lamentato dalle Amministrazioni, in questa fase del giudizio, non pare sussistere, avendo l'AIFA già ricevuto parte delle somme richieste sia pure a fronte delle plurime e dettagliate contestazioni sollevate dall'appellata;

- ritenuto che gli articolati incumbenti istruttori disposti dal T.A.R., non censurabili in sede di appello cautelare, non costituiscono un ingiusto aggravio procedimentale né, comunque, un pregiudizio grave e irreparabile per l'AIFA, che del resto – dopo aver ricevuto parte di quanto richiesto – non ha fornito nel corso del giudizio, concretamente, elementi istruttori tali da confutare le notevoli discrasie evidenziate da Hospira Italia s.r.l. sulla base dei dati a sua disposizione, con particolare riferimento alle specialità medicinali vendute attraverso il canale della distribuzione diretta e/o per conto (v., ad esempio, i dati relativi al *Retacrit*) o alla mancata assegnazione di *budget* al farmaco biosimilare *Inflectra*;

- considerato che, per la necessità di approfondire nel merito, anche all'esito di tali incumbenti, le complesse questioni di fatto e di diritto oggetto del presente giudizio, sussistono le ragioni per compensare interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello cautelare (Ricorso numero: 7514/2016).

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre
2016, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Manfredo Atzeni, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

Stefania Santoleri, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

L'ESTENSORE
Massimiliano Noccelli

IL PRESIDENTE
Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO